



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di seguito denominato Codice degli Appalti o Codice.
2. Le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, non possono essere superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base delle singole procedure di affidamento, fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice degli Appalti.
3. Alla destinazione della quota dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 5 – vincolata alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo – provvede il Responsabile alla Transizione al Digitale dell'Ente.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incentivi oggetto del presente regolamento vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività tecniche indicate dall'allegato I.10 del Codice degli Appalti.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
4. Sono altresì esclusi dagli incentivi:
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - gli affidamenti diretti di lavori e servizi inferiori all'importo di € 20.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del codice a termini dell'art. 56.
5. Sono invece inclusi:
 - gli affidamenti diretti per lavori ed opere di importo tra € 20.000 ed € 150.000 anche non inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche;
 - gli affidamenti diretti per servizi e forniture (laddove sia nominato il direttore dell'esecuzione), i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo compreso tra € 20.000 ed € 140.000,00.
 - gli affidamenti in concessione e nelle forme del partenariato pubblico-privato, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e siano effettivamente svolte le attività tecniche di cui all'Allegato I.10; in tali casi il valore dell'affidamento viene stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari degli incentivi oggetto del presente regolamento sono individuati nei dipendenti dell'ente, anche a tempo determinato, che svolgono direttamente o collaborano attivamente alle funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'allegato I.10 al Codice degli Appalti, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Gli incentivi saranno corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale, nei casi in cui abbia svolto in modo diretto, effettivo e documentato attività tecniche rientranti tra quelle di cui al citato allegato I.10.

ART. 4 – PREVISIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE

1. Le risorse destinate agli incentivi in oggetto devono trovare previsione all'interno del quadro economico del/la singolo/a lavoro, opera, servizio, fornitura e necessitano di specifico impegno ad hoc mediante determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n°. 267/2000.

ART. 5 - CLASSI DI IMPORTO

1. L'entità delle risorse destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche é prevista in base alle classi di seguito indicate e, relativamente alle lettere a) e b), calcolato a scaglioni:
 - a) per lavori e opere:
 - fino a € 1.000.000 l'incentivo è pari al 2% dell'importo a base di gara
 - da € 1.000.001 fino a € 2.500.000 l'incentivo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara
 - da € 2.500.001 fino a € 5.382.000 l'incentivo è pari al 1,6% dell'importo a base di gara
 - da € 5.382.001 l'incentivo è pari al 1,4% dell'importo a base di gara, fino ad un tetto massimo pari ad € 150.000,00.
 - b) per servizi e forniture:
 - fino a € 500.000 l'incentivo è pari al 2% dell'importo a base di gara
 - da € 500.000 fino a € 1.000.000 l'incentivo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara
 - da € 1.000.001 fino a € 5.382.000 l'incentivo è pari al 1,6% dell'importo a base di gara
 - da € 5.382.001 l'incentivo è pari al 1,4% dell'importo a base di gara, fino ad un tetto massimo pari ad € 150.000,00.
 - c) per le procedure di affidamento di cui all'art. 2 punto 5 del presente Regolamento l'incentivo è corrisposto nella percentuale dell'1%.
2. Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, l'incentivo è previsto, secondo le percentuali di cui al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo, unicamente nel caso in cui venga nominato il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 32, allegato II.14.

ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO

1. Il dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), individua come componenti del gruppo di lavoro le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività intellettuali e materiali funzionali alla programmazione e realizzazione del/la singolo/a lavoro, opera, servizio, fornitura.

2. Il dirigente di cui al comma 1 costituisce il gruppo di lavoro mediante proprio specifico provvedimento; tale atto deve necessariamente indicare:
 - il lavoro, l'opera, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto a base di gara – al netto dell'I.V.A. – ed il relativo importo degli incentivi per funzioni tecniche, determinato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con l'indicazione della relativa categoria e profilo professionale;
 - le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il gruppo di lavoro deve essere nominato formalmente entro l'aggiudicazione dell'affidamento. In caso di affidamento diretto va nominato contestualmente alla determina a contrarre.

ART. 7 - FASE DELL'AFFIDAMENTO – ATTIVITA' DI «PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA»

1. Nelle procedure di affidamento di lavori ed opere di importo superiore ad € 150.000,00 e nelle procedure di affidamento di servizi o forniture di importo superiore ad € 140.000,00 è inserita nel gruppo di lavoro, per quanto concerne la "fase dell'affidamento", consistente nell'attività di «predisposizione dei documenti di gara», la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Chiavari e Leivi – di seguito Centrale Unica di Committenza o C.U.C. – alla quale tale fase è interamente demandata.
2. La Centrale Unica di Committenza svolge e gestisce in via autonoma i sub procedimenti relativi alla fase di cui al comma 1 come indicato nella determina dirigenziale n°. 1423 del 3 ottobre 2022 del Dirigente del Settore II.
3. Le attività di cui al comma 2 si estendono dall'individuazione della procedura in relazione alla tipologia di affidamento sino alla stipula del relativo contratto, includendo il provvedimento di aggiudicazione – di competenza del Dirigente della Centrale Unica di Committenza – ed escludendo la determinazione a contrattare.
4. ai dipendenti del servizio CUC, individuati dal Dirigente del servizio medesimo, è corrisposto ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice degli Appalti, un incentivo complessivo pari al 15% del totale della quota da destinare ad incentivazione del personale.
5. L'incentivo relativo alla fase di cui al presente articolo è soggetta a liquidazione diretta del Dirigente della C.U.C., al quale è demandata la suddivisione delle quote tra i dipendenti della Centrale Unica di Committenza.
6. La liquidazione di cui al comma 4 avviene successivamente alla determinazione di aggiudicazione dell'affidamento.

ART. 8 – RIPARTIZIONE LAVORI

1. La ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Programmazione degli interventi	10%
Redazione DIP	3%
Redazione PFTE	5%

Redazione esecutivo	5%
Verifica e validazione	6%
Predisposizione documenti gara	15%
Direzione Lavori/Ufficio direzione lavori ¹	20%
Sicurezza	2%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato Regolare Esecuzione	2%
Collaudo statico	2%
R.U.P. (incluso supporto al R.U.P.)	30%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
3. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, la fase di affidamento viene demandata alla Centrale Unica di Committenza ("predisposizione documenti di gara"), ai cui dipendenti è corrisposto ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice degli Appalti, un incentivo complessivo pari al 15% del totale.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista² l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività da svolgere, sono corrispondentemente riparametrate secondo i criteri che meglio stabilirà il Dirigente competente del settore cui fa capo la procedura.
5. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 la quota dell'incentivo (15%) destinata alla Centrale Unica di Committenza verrà ripartita dal Dirigente del settore fra i diversi componenti del gruppo di lavoro.
6. Nel caso di Direzione Lavori affidata esternamente, nell'ambito della quale talune funzioni tecniche specifiche rimangano in capo a dipendenti dell'Ente ("Ufficio Direzione lavori"), tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 45 comma 4, verrà osservata la seguente ripartizione:

Direzione lavori esterna		Percentuale
	Ufficio Direzione lavori	8%
	Fondo innovazione	12%

ART. 9 – RIPARTIZIONE SERVIZI/FORNITURE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Programmazione degli interventi	6%

¹ In caso di D.L. affidata esternamente con però specifiche funzioni mantenute in capo a dipendenti interni alla S.A. (casistica esemplificata con la dicitura "Ufficio direzione lavori") si applica la ripartizione di cui al comma 6. ² Ai fini di tale disposizione NON sono da considerarsi le attività affidate esternamente. Nel caso, infatti, di attività affidate esternamente, le quote corrispondenti alle percentuali di riferimento sono destinate ad incrementare il c.d. "fondo innovazione" di cui all'art. 45 comma 5 D.lgs 36/2023.

Redazione del progetto (livello unico)	14%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale D.O.	28%
Predisposizione documenti gara	15%
Verifica di conformità	7%
R.U.P. (incluso supporto al R.U.P.)	30%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista¹ l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività da svolgere, sono corrispondentemente riparametrate secondo i criteri che meglio stabilirà il Dirigente competente del settore cui fa capo la procedura.
4. Per gli appalti e le forniture di importo superiore ad € 140.000,00, la fase di affidamento viene demandata alla Centrale Unica di Committenza ("predisposizione documenti di gara"), ai cui dipendenti è corrisposto ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice degli Appalti, un incentivo complessivo pari al 15% del totale.
5. La previsione di cui al comma 3 del presente articolo può applicarsi agli affidamenti diretti di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO

1. Il dirigente competente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento – fermo quanto previsto dal precedente art. 7 – provvede alla liquidazione delle rispettive quote ai dipendenti che ne hanno diritto, previa comprova ai sensi dell'art. 184 D.lgs. n°. 267 del 18.08.2000 e previo accertamento di cui all'art. 11 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata dal dirigente di cui al comma 1, sentito il R.U.P. in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi; il medesimo Dirigente accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente².
3. Nei casi in cui il titolare del procedimento di liquidazione risulti anche beneficiario dell'incentivo o di parte di esso, la liquidazione viene effettuata dal dirigente sostituto, individuato secondo quanto stabilito dal vigente decreto sindacale di conferimento e regolazione dei poteri sostitutivi dirigenziali.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dell'attività svolta oggetto di incentivo.
5. Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, per i dipendenti della Centrale Unica di committenza si rinvia a quanto disposto dall'art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al

¹ Ai fini di tale disposizione NON sono da considerarsi le attività affidate esternamente. Nel caso, infatti, di attività affidate esternamente, le quote corrispondenti alle percentuali di riferimento sono destinate ad incrementare il c.d. "fondo innovazione" di cui all'art. 45 comma 5 D.lgs 36/2023.

² Si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.

comma 1 del presente articolo, vengono destinate secondo le modalità di cui all'art. 45, comma 4, del Codice degli Appalti.

ART. 11 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento – e prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 10 – il dirigente del settore competente – fermo quanto previsto dall'art. 7 – certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso. Resta pertanto inteso che la liquidazione potrà essere effettuata pro quota al termine di ciascuna attività svolta nei termini ivi previsti ed accertata ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente competente ai sensi del presente regolamento, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo complessivo previsto dalla legge. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 12 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chiavari.